

Deliberazione di Consiglio Comunale

N.	16
Data	30/07/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **luglio**, con inizio alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, è presente il Sindaco, **Sig. FILIPPO VERGANI** e sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N	Componenti	Presente	N	Componenti	Presente
1	MATTEO FIGINI	S	9	LAURA CALDAN	S
2	PAOLO BONAFE'	S	10	ANDREA GASLINI	S
3	DANIELA SCANTAMBURLO	S	11	PASQUALE LAMANNA	S
4	JACOPO BENI	S	12	STEFANO ZINI	N
5	ROBERTA CERMENATI	S	13	DIEGO CARDANI	S
6	GIULIA VERNANI	N	14	AMBRA IACCHETTI	N
7	ILEANA GHIOTTO	S	15	STEFANO GUAGNETTI	N
8	NUNZIO DI BARI	S	16	SILVIA TESTON	N

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5

Assessori presenti:

N°	Componenti	Presente
1	FABRIZIO FIGINI	N
2	MATTEO FIGINI	S
3	CRISTINA RITA TAU	S
4	ANDREA DE SIMONE	S
5	LAURA CALDAN	S

Assiste il Segretario Generale, Dott. **NORBERTO ZAMMARANO**

Essendo legale il numero dei presenti, il **Sig. PAOLO BONAFE'** apre la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 15/06/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020/2022;

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento, e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto, inoltre, che il comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019, dispone che sono altresì considerate abitazioni principali:

- "1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;"

Atteso che, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con precedente deliberazione n. 15 del 30/07/2020, l'unità immobiliare - limitatamente ad una sola unità - posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si considera abitazione principale;

Visti inoltre:

- il comma 756 della legge n. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto il comma 779 della suddetta legge, che dispone "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette delibera-

zioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”

Visto l'articolo 107 del “Decreto Cura Italia” - Decreto Legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che differisce per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020;

Dato atto, altresì, che l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31 luglio 2020;

Vista la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, che proroga i suddetti termini al 30/09/2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2020, stabilendo un sistema di aliquote dato dalla somma delle aliquote previgenti, in vigore per l'IMU e la TASI;

Dato atto, altresì, che il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 177 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU per il settore turistico;

Richiamato, infine, l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote IMU;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con propria precedente deliberazione n. 15 del 30/07/2020;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 22/07/2020;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel file audio-video pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione “Il Consiglio Comunale” e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà depositata agli atti;

Presenti n.12

Voti favorevoli n. 11

Gruppi Consiliari: “Lega Nord”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia A.N”

Astenuti n. 1

Gruppo Consiliare: “Insieme per Varedo Uniti per Varedo” (D.Cardani)

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipologia)	Esente
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipo) cat. catastale A1-A8-A9 con relativa detrazione (euro 200,00)	6,5 ‰
Abbattimento del 50% della rendita catastale per le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante ed il comodatario risiedano nello stesso Comune, che il comodante non posseda più di due immobili ad uso abitativo di cui uno sia la propria residenza, che il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale. Le pertinenze (una per tipologia catastale), seguono lo stesso regime giuridico del bene principale.	10,60 ‰
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993	2 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	Esente
Gli immobili siti sul territorio della Città di Varedo, ma con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti ed adibiti come abitazione principale da soggetti con residenza in detti Comuni confinanti, sono equiparati all'abitazione principale e dell'eventuale detrazione. Obbligatoria per l'equiparazione la reciprocità con il Comune confinante.	Esente
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata.	10,60 ‰

Terreni agricoli di proprietà, condotti da Coltivatori diretti e con iscrizione alla evidenza agricola	Esente
Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998 l'imposta è ridotta al 75% (riduzione del 25%);	7,95 %
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (il fabbricato non deve essere locato)	Esente
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	Esente
L'abitazione principale, purché non locata, di proprietà di appartenenti alle Forze dell'ordine, che per ragioni di servizio risiedono fuori Comune	Esente
Altri immobili, non compresi nelle precedenti tipologie (aree edificabili, fabbricati categoria D - esclusi D/10 - fabbricati categorie C/1, C/3, A/10 ecc.)	10,6 %

2) di determinare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che in caso di abitazioni principali c.d. di lusso e altri immobili cat. A con aliquota agevolata (come sopra individuati), con più di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7), le pertinenze eccedenti la prima rientrano nella fattispecie impositiva "Altri immobili cat. A (tranne gli A/10) e relative pertinenze (cat. C/2 - C/6 - C/7)";

4) di dare altresì atto che, per "immobili strumentali all'esercizio d'impresa", per i quali è prevista una riduzione di aliquota, previa presentazione dell'apposita autocertificazione, si intendono gli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;

5) di stabilire che:

- al fine della fruizione delle agevolazioni sopra previste, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, entro la data di scadenza della seconda rata dell'IMU, apposita autocertificazione, attestante le condizioni che permettono l'applicazione dell'aliquota agevolata;
- solo per le agevolazioni riguardanti l'uso gratuito, l'autocertificazione va presentata una sola volta entro la scadenza della seconda rata dell'IMU e non sarà necessario presentarla annualmente, fino a che non saranno intervenute variazioni successive. Sono esonerati dalla presentazione dell'autocertificazione coloro che hanno già dichiarato la situazione in sede di precedenti dichiarazioni IMU e non siano intervenute modifiche;

